



**COMUNE DI VILLANOVA MONTELEONE**

**PROVINCIA DI SASSARI**

**CONCESSIONE DEL CAMPO DI TIRO AL VOLO COMUNALE SITO IN LOCALITA' "SU MURU  
TRAESSU"**

***CAPITOLATO SPECIALE***

#### **ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

La concessione ha per oggetto l'impianto sportivo di Tiro al Volo, ubicato in località *Su Muru Traessu* e censito al catasto terreni al foglio 8, mappale 6 e mappale 51, lungo la strada vicinale *Campu 'Oes* a cui si accede direttamente dalla SP 12, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. Il Campo di Tiro al Volo, costituito dagli immobili e dalle attrezzature di proprietà del Comune di Villanova Monteleone, è comprensivo delle seguenti strutture, meglio individuate nella planimetria allegata:

- Club house;
- impianto meccanizzato per il tiro al piattello;
- servizi igienici attigui all'impianto meccanizzato;
- campi di gara ed aree pertinenziali.

Il Campo di Tiro al Volo, stante la particolare situazione dovuta ad anni di non utilizzo, verrà concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova al momento della pubblicazione degli atti della procedura di affidamento della gestione, come risulta dal *Verbale di consegna* redatto in contraddittorio tra le parti, con tutti i diritti, ragioni, azioni, pertinenze ed accessori, senza pretesa alcuna da parte del concessionario.

Il fine della concessione è la gestione degli impianti per finalità sportive e sociali consentite dalla legge. La gestione degli impianti in argomento non potrà essere effettuata per scopi diversi da quelli per cui la concessione è disposta, salvo manifestazioni sportive/culturali ovvero casi eccezionali preventivamente autorizzati dal Comune.

La gestione dovrà essere affidata nel rispetto di standard minimi di sicurezza inerenti la particolare tipologia dell'impianto, che dovrà essere utilizzato, unitamente alle relative attrezzature, esclusivamente in conformità alla loro destinazione.

#### **ART. 2 USO E MODALITA' DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI**

Il concessionario è tenuto ad utilizzare e far utilizzare gli impianti in modo corretto e con diligenza. Dovrà osservare tutte le norme di sicurezza, di igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura degli impianti in oggetto.

Il concessionario si impegna a favorire la piena fruibilità degli impianti per l'esercizio dell'attività sportiva da parte di tutti i cittadini, con particolare attenzione a disabili, minori, anziani; nell'erogazione dei servizi connessi con la gestione in oggetto, il concessionario dovrà seguire criteri di eguaglianza, equità, cortesia.

Spetta al concessionario garantire un puntuale e curato servizio di pulizia degli ambienti oggetto di concessione, sia quelli interni che esterni. In particolare, il concessionario conforma l'attività di conduzione dell'impianto al rispetto di tutte le norme e direttive nazionali e comunitarie dettate in materia di pulizia, sanificazione, disinfezione degli ambienti, nonché a quelle dettate in materia di raccolta differenziata dei rifiuti. Il concessionario si impegna inoltre al rispetto di quanto stabilito dall'art. 34 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dal Decreto del Ministro dell'Ambiente 11 aprile 2008 - Approvazione del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione ed in particolare dal DM Ambiente 24 maggio 2012 e dal D.M. Ambiente 13 dicembre 2013.

Il Concessionario è tenuto altresì a conformarsi immediatamente a tutte le prescrizioni imposte dall'Autorità Sanitaria Locale, comprese quelle attinenti all'emergenza epidemiologica Covid-19.

L'Amministrazione comunale si riserva l'uso degli impianti sportivi per proprie manifestazioni, eventi, attività ovvero iniziative di pubblico interesse, secondo orari e giorni di utilizzo da concordarsi con il concessionario e previo avviso di almeno 10 giorni. Per lo svolgimento di tali iniziative nulla sarà dovuto dal Comune, salvo l'indennizzo dei danni eventualmente arrecati.

Il concessionario potrà svolgere all'interno dei luoghi oggetto di concessione ulteriori attività, connesse e complementari all'attività sportiva, che prevedano anche l'utilizzo della Club-House, le quali potranno essere realizzate solo dietro richiesta scritta all'Ente e previa autorizzazione formale dello stesso. Il rilascio di tale autorizzazione è tuttavia subordinata ad opportune verifiche ed accertamenti nel rispetto delle disposizioni di legge.

L'attività di gestione degli impianti avverrà sulla base del Progetto di gestione presentato nell'Offerta tecnica in sede di gara e sulla base degli allegati alla presente Convenzione. Sono ammesse modifiche al progetto da parte del concessionario, previa autorizzazione dell'amministrazione comunale.

Il concessionario dovrà assumere a proprio carico tutti i costi di gestione relativi a: custodia dell'impianto e delle relative attrezzature, utenze, pulizie, smaltimento rifiuti ordinari e speciali relativi alla particolare attività sportiva espletata, manutenzione ordinaria dell'impianto e delle relative attrezzature, manutenzione ordinaria degli spazi concessi.

Il concessionario dovrà provvedere ad adottare tutte le misure e gli accorgimenti necessari a tutela della pubblica e privata incolumità e ad assumere a proprio carico ogni responsabilità civile o penale per gli eventuali danni arrecati a cose e/o persone.

Le attività accessorie correlate all'uso dell'impianto (quali, ad esempio l'emissione di biglietti per eventuali eventi sportivi, la pubblicità, la somministrazione di bevande e/o alimenti all'interno della struttura durante all'espletamento delle attività, ecc.) dovranno essere autorizzate dal Comune.

Entro il 30 del mese di aprile di ogni anno il concessionario presenterà all'amministrazione comunale e al Responsabile del Servizio Socio-Culturale, il *Rendiconto annuale di gestione degli impianti* unitamente al Bilancio consuntivo. L'eventuale avanzo di esercizio dovrà essere reimpiegato nello svolgimento dell'attività.

### **ART. 3 DURATA DELLA CONCESSIONE**

La durata della concessione é di **cinque anni**, decorrenti dalla data di stipula del contratto, **eventualmente rinnovabili per altri due anni** a seguito di valutazione positiva in relazione alla qualità della gestione, appurata dalla stazione appaltante.

#### **ART. 4 - STANDARD MINIMI DI GESTIONE**

Il Concessionario deve garantire degli standard minimi qualitativi e quantitativi di gestione, come di seguito specificati:

- a) almeno una manifestazione di Tiro al Volo all'anno;
- b) cura, pulizia, e complessiva gestione della struttura, nonché lo sfalcio periodico dell'erba e del fieno, con periodicità almeno trimestrale, e obbligatoriamente nel periodo prescritto dalle ordinanze antincendio regionali e comunali, di tutti gli spazi concessi e delle aree pertinenziali, ivi compresi i confini dell'impianto, al fine di garantire il decoro, l'ordine e la sicurezza;
- c) garantire lo smaltimento, a proprio carico, dei rifiuti organici ed inorganici e speciali, meglio specificati nell'art. 5, diretta conseguenza delle attività gestionali, secondo le prescrizioni di legge.

#### **ART. 5 – ONERI DEL CONCESSIONARIO**

**Il Concessionario dovrà impegnarsi a garantire la manutenzione ordinaria della struttura, in modo che ne sia assicurata l'integrità e l'efficienza, nonché, ad attuare un eventuale programma condiviso dalle parti (Comune e concessionario) alla realizzazione di tutte quelle opere ulteriori che si rendessero necessarie per la migliore funzionalità della stessa.**

L'Amministrazione Comunale può prescrivere l'attuazione di quei lavori manutentivi ordinari che si rendessero necessari per la conservazione della struttura.

Il concessionario dovrà inoltre garantire la custodia degli immobili concessi durante tutti i giorni dell'anno, festivi compresi, facendo rispettare gli orari di apertura, che saranno definiti di concerto con l'Amministrazione Comunale.

**Sono a carico del concessionario gli oneri inerenti la fornitura di acqua di rete ed energia elettrica, comprese le necessarie volture.**

L'esercizio delle attività di cui al presente capitolato, e l'impiego dei mezzi e del personale necessari per la gestione, devono essere in regola con tutte le prescrizioni di legge in materia, quali, ad esempio, quelle concernenti il rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, l'omologazione delle attrezzature, le autorizzazioni concernenti l'esercizio dell'attività, l'applicazione dei contratti di lavoro, le coperture assicurative, etc.

Nell'espletamento dei servizi connessi con la gestione tutto il personale dovrà essere dotato di attrezzature idonee, nel rispetto delle norme previste in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. A tal fine il Concessionario dovrà redigere i piani di sicurezza previsti dalla normativa vigente in materia.

Sono pertanto a carico del concessionario le spese necessarie per il personale addetto alla pulizia, al funzionamento e alla custodia dell'impianto, sollevando il Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti fra il concessionario medesimo ed i propri collaboratori.

A tal fine, il concessionario deve provvedere a sua cura e spese agli adempimenti tecnici ed amministrativi per intestare a suo nome i relativi contratti di utenza, entro un mese dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione.

**Il Concessionario inoltre:**

- è tenuto, obbligatoriamente con cadenza almeno biennale e preferibilmente al termine della stagione sportiva, alla raccolta meccanica e smaltimento del piombo soprasuolo.

L'eventuale introito derivante dalla cessione del piombo raccolto e recuperato, in accordo con il concedente, dovrà essere reinvestito sull'impianto stesso per migliorarne l'efficienza ambientale o in subordine l'efficienza tecnologica e recettiva;

- è tenuto alla raccolta periodica (almeno un intervento annuale al termine della stagione estiva) di ogni tipologia di rifiuti generati dall'attività di tiro a volo e loro corretto invio al recupero presso ditte autorizzate o in subordine allo smaltimento presso impianti autorizzati. Fra i rifiuti connessi all'attività del tiro a volo, fatto salvo le consuete tipologie dei rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani, sono da considerarsi: cocci di piattelli, borre di plastica, bossoli cartucce esplose e pallini di piombo rinvenibili lungo le traiettorie di tiro. Relativamente a tale ultima tipologia di rifiuti sono da applicarsi, a seconda della strategia di intervento ottimale e contingente alle caratteristiche e dotazioni dell'impianto, le tecniche definite al punto 8.3.4 "Tecniche per la raccolta del piombo" delle linee Guida allegate al Protocollo d'Intesa Fitav – Ministero dell'Ambiente del 14 marzo 2005.

Per gli adempimenti generali in materia di rifiuti, il concessionario è tenuto al rispetto degli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190, e 193 del D.Lgs. n. 152/06, come modificati dall'art. 196 del D. Lgs n. 205/2010.

#### **ART. 6 - ULTERIORI ONERI**

Il Concessionario nella conduzione della concessione dovrà rispettare le norme contenute nel Codice di Comportamento approvato dal Comune di Villanova Monteleone con deliberazione della Giunta Comunale n. 135 del 23.12.2013.

Il Concessionario ha l'obbligo di segnalare immediatamente all'Amministrazione ogni circostanza che possa pregiudicare il regolare svolgimento della gestione.

Il responsabile del Servizio Socio-Culturale del Comune disporrà tempestivamente gli accertamenti sulla rispondenza di quanto segnalato dal concessionario medesimo.

Il concessionario dichiara di accettare l'affidamento e si assume tutte le responsabilità derivanti dallo stesso, in particolare, la responsabilità per danni a terzi e la responsabilità connessa all'uso degli impianti; è obbligato, quindi, a tenere indenne il Comune da qualunque azione che possa essergli intentata da terzi per il risarcimento dei danni da responsabilità civile derivanti dall'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione.

All'atto della sottoscrizione del contratto il Concessionario deve aver stipulato, con spese a proprio carico, una polizza di assicurazione civile verso terzi (RCT) a copertura di rischi attinenti la responsabilità per danni a persone o cose e verso prestatori di lavoro (RCO) con un massimale unico non inferiore ad € 1.000.000,00.

Tale polizza dovrà coprire, in particolare, i danni subiti da terzi in conseguenza di incidenti che dovessero verificarsi su tutta l'area concessa in uso per qualsiasi attività effettuata intendendo compreso fra i terzi anche il Comune di Villanova Monteleone.

L'Amministrazione comunale resterà comunque estranea ad ogni rapporto intercorrente fra il Concessionario e la Compagnia di Assicurazioni in quanto la stipulazione del contratto, con le coperture assicurative di cui sopra, non solleva in alcun modo il Concessionario dalle sue responsabilità nei confronti del Comune anche, e soprattutto, in eccedenza ai massimali indicati per eventuali danni a cose o persone in relazione all'esecuzione del contratto di concessione.

L'intervenuta mancanza di copertura assicurativa comporta l'immediata risoluzione del contratto.

L'inosservanza totale o parziale di quanto disposto dal presente articolo potrà essere causa di risoluzione del contratto.

## **ART. 7 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORIE**

Il Comune potrà obbligare il concessionario ad eseguire a proprie spese lavori di manutenzione straordinaria qualora gli stessi si rendano necessari per l'incuria da esso dimostrata nell'effettuazione della manutenzione ordinaria.

Il Concessionario potrà proporre all'Amministrazione Comunale la realizzazione di opere atte a migliorare la funzionalità dei beni assegnati. La realizzazione di tali interventi è subordinata ad apposita istanza da presentare all'amministrazione comunale corredata da esaustiva documentazione tecnica e finanziaria.

In caso di parere favorevole, a seguito di nulla osta opportunamente deliberato dall'organo competente, e previa acquisizione dei pareri tecnici di competenza, ove necessari, dette opere potranno essere realizzate direttamente dal proponente, che in tal senso dovrà occuparsi di redigere i progetti esecutivi ed acquisire tutti i pareri e le autorizzazioni previsti dalle norme.

Resta fermo che i lavori verranno eseguiti sotto la direzione e il controllo dell'Ufficio Tecnico Comunale

Qualora il concessionario svolga i lavori di cui al presente articolo senza la necessaria autorizzazione preventiva dell'Amministrazione, quest'ultima può, a sua discrezione, chiedere al concessionario la remissione in pristino dello *status quo ante* ovvero l'acquisizione a titolo gratuito al patrimonio comunale delle opere eseguite.

## **ART. 8 - CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE**

La somma dovuta al Comune a titolo di canone di concessione è quella proposta dal Concessionario nell'offerta economica presentata, che dovrà essere, comunque, non inferiore ad **euro 600,00/anno**, oltre IVA di legge, ovvero a euro 3.000,00 (tremila/00) per 5 anni.

Il canone, aggiornato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rispetto all'anno precedente, sarà versato presso la tesoreria comunale in 2 rate semestrali di pari importo, entro il 10° giorno di inizio di ciascun semestre.

Nel primo anno il canone sarà rapportato ai mesi effettivi di concessione, calcolati con riferimento alla data di sottoscrizione dell'atto di concessione.

## **ART. 9 – RISERVA D'USO DEGLI IMPIANTI**

Il Comune si riserva la facoltà di utilizzare, con un preavviso al concessionario di almeno 10 giorni, le singole strutture dell'impianto per finalità istituzionali o di pubblico interesse o per manifestazioni eventualmente organizzate e/o patrocinate dal Comune di Villanova Monteleone. Per lo svolgimento di dette iniziative nulla sarà dovuto al Concessionario, il quale dovrà altresì concedere eventualmente libero accesso al pubblico per assistere alle manifestazioni organizzate e/o patrocinate dal Comune. Il mancato rispetto di quanto espresso in questo articolo potrà determinare la revoca unilaterale della concessione.

## **ART. 10 - DIVIETO DI CESSIONE E SUB-APPALTO**

E' fatto assoluto divieto al Concessionario di cedere e/o subappaltare la concessione, o parte di essa, a pena di nullità.

Il concessionario potrà sub-concedere in parte quanto oggetto della concessione, previo preventivo consenso dell'Amministrazione concedente, a pena dell'immediata risoluzione del contratto e del risarcimento dei danni e delle spese causate all'Amministrazione.

Resta stabilito che il Concessionario, qualora per qualsiasi motivo non fosse in grado di provvedere in proprio, temporaneamente, all'espletamento della gestione oggetto della concessione, è obbligato ad assicurare lo svolgimento dello stesso affidandolo temporaneamente ad altro soggetto, previa comunicazione all'ente delle generalità e dei requisiti di quest'ultimo, col benessere dell'Amministrazione concedente, facendosi carico di ogni responsabilità e/o maggior onere derivante da tale affidamento.

#### **ART. 11 - VIGILANZA E PENALITÀ**

Il personale all'uopo preposto ed incaricato dal Responsabile dei Servizi del Comune, curerà l'attività di vigilanza sulla corretta osservanza delle disposizioni del presente capitolato, in particolare modo relativamente agli standard minimi di gestione, e dovrà segnalare, senza indugio, le eventuali irregolarità, abusi o violazioni, al fine di consentire la definizione delle misure correttive.

In caso di mancata attuazione di quanto previsto nel presente capitolato, previa contestazione e contraddittorio con il concessionario, la sanzione sarà pari al 20% del canone annuo corrisposto per ciascuna ipotesi di violazione.

In caso di realizzazione di attività connesse e complementari, anche con l'utilizzo della Club-House, senza la prevista autorizzazione formale dell'Ente, previa contestazione e contraddittorio con il concessionario, la sanzione sarà pari al 20% del canone annuo corrisposto.

In caso di mancato pagamento della sanzione entro giorni 10 gg dalla notifica di pagamento e nel caso di reiterazione delle inadempienze contrattuali sopra richiamate, l'Amministrazione Comunale valuterà la rescissione del contratto.

In caso di gravi inadempienze, abusi, o irregolarità compiuti dal concessionario, ivi compresa la mancata vigilanza delle strutture e degli impianti, l'Amministrazione concedente avrà la facoltà di ordinare, previa contestazione e contraddittorio con il concessionario e, in caso di recidiva da parte dello stesso, di far eseguire d'ufficio, in danno al medesimo, gli interventi necessari per il regolare svolgimento della gestione affidata.

Il Concessionario risponderà direttamente dei danni alle persone e alle cose comunque provocati nello svolgimento della gestione, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione concedente.

Nel caso che le inadempienze rilevate nell'ambito della concessione siano per numero, frequenza o gravità, tali da pregiudicare la prosecuzione della concessione, il Comune, senza indugio, definirà la risoluzione del contratto.

#### **ART. 12 - AMBITO DELLA CONCESSIONE**

Il Concessionario, all'atto della consegna della struttura, conseguente alla stipula del contratto, si considera a perfetta conoscenza del territorio e dell'ambito in cui dovrà espletarsi la gestione, oggetto del presente capitolato e i servizi ad esso connessi.

L'Amministrazione Comunale comunicherà al Concessionario ogni provvedimento che comporti variazioni di tale situazione iniziale.

### **ART. 13 - ORARIO DEI SERVIZI**

Gli orari dei servizi, che saranno proposti dal Concessionario nel *Progetto di gestione degli impianti* incluso nell'offerta tecnica, saranno approvati dalla Amministrazione concedente, considerata previamente la finalità di garantire e massimizzare l'efficienza e l'efficacia dei servizi offerti all'utenza.

### **ART. 14 - PIANO DEI SERVIZI E TARIFFE**

La Giunta Comunale, previa presentazione da parte del Concessionario, approva un *Piano dei Servizi proposti all'utenza*, che dovranno essere coerenti con le finalità della concessione meglio espresse nell'articolo 1 del presente Capitolato, ed il relativo piano tariffario.

Il piano tariffario dovrà specificare le differenti quote per pratiche libere o per attività delle società sportive, e contenere tutte le tariffe praticate nonché le eventuali percentuali di sconto praticate all'utenza (es.: ai giovani, alle persone diversamente abili, agli anziani ecc.).

All'ingresso della struttura (a cura del concessionario) e nel sito istituzionale dell'Ente (a cura del Comune) sarà reso visibile apposito Avviso recante gli orari e le tariffe.

Nessuna deroga alle tariffe approvate dalla Giunta Comunale potrà essere unilateralmente stabilita dal concessionario.

Gli introiti per l'uso degli impianti sono di pertinenza del gestore, che provvede direttamente alla loro riscossione e che li comunica all'amministrazione mediante indicazione nel *Rendiconto annuale di gestione*.

### **ART. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Il Concessionario incorre nella risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a) per mancato inizio delle attività comportante un ritardo superiore a 45 giorni rispetto alla data stabilita;
- b) per cessione totale o parziale del contratto o per sub-appalto occulto;
- c) a causa di abituali deficienze e/o negligenze nella gestione che per gravità e frequenza, accertata e contestata, compromettano e/o rendano impossibile il proseguimento del contratto;
- d) per grave negligenza nel rispetto delle norme previste dal C.C.N.L. di categoria;
- e) per mancato rispetto di quanto previsto nell'art. 6;
- f) per qualsiasi altra causa non espressamente contemplata nei precedenti paragrafi che configuri un'ipotesi di risoluzione del contratto in applicazione degli Art. 1453 e seguenti del Codice Civile.

### **ART. 16 - GARANZIA**

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi a suo carico, il concessionario costituisce una cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 mediante fideiussione bancaria/polizza assicurativa. Copia della fideiussione/cauzione dovrà essere trasmessa al Responsabile del Servizio Socio-Culturale prima della stipula del contratto.

L'importo della polizza fideiussoria è pari al 10% dell'importo contrattuale.

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune di Villanova Monteleone. La sua validità dovrà perdurare sino alla conclusione della concessione.

Il concessionario otterrà lo svincolo della garanzia solo a conclusione del rapporto, a seguito della completa e regolare esecuzione delle prestazioni richieste e della risoluzione di ogni eventuale contestazione, su presentazione di regolare istanza scritta.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'aggiudicazione dell'appalto ad altro concorrente.

#### **ART. 17 – SICUREZZA E FORMAZIONE**

Il concessionario è obbligato al rispetto e a garantire quanto previsto dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008, nell'ambito della gestione in oggetto, e ad assicurare l'applicazione delle norme relative all'igiene e alla prevenzione degli infortuni, nonché delle prescrizioni igienico-sanitarie impartite dall'Azienda USL.

Il concessionario dovrà attenersi a tutti gli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 81/2008, ivi compresa l'eventuale adozione del DUVRI per l'individuazione dei rischi da interferenza.

#### **ART. 18 - RINNOVO, PROROGA E VARIAZIONI**

Qualora dovessero esservi le condizioni che hanno determinato il ricorso alla presente concessione, la gestione dei servizi in questione potrà essere rinnovata, per una sola volta, per ulteriori anni due, purché la gestione sia stata svolta in maniera pienamente soddisfacente a giudizio del Comune. Tale rinnovo è tuttavia subordinato ad espressa e motivata richiesta da parte dell'amministrazione comunale e a successiva manifestazione di volontà di entrambe le parti contraenti. Il concessionario è tenuto ad accettare il rinnovo alle medesime modalità e condizioni.

L'amministrazione comunale si riserva di chiedere al concessionario di prorogare la durata della concessione, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, alle medesime condizioni economiche e giuridiche, nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di gara per l'individuazione del nuovo contraente. La proroga sarà comunicata al concessionario mediante atto scritto almeno n. 15 giorni prima della scadenza contrattuale.

#### **ART. 19 - CONTROVERSIE**

Il rapporto tra il Comune di Villanova Monteleone e il concessionario si configura come atto di concessione amministrativa della gestione dei servizi in oggetto.

Per quanto non regolamentato dal presente Capitolato, si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Eventuali controversie che dovessero insorgere fra le parti in relazione alla concessione, anche successivamente alla sua decadenza, saranno regolate dalle norme del presente capitolato e dalle Leggi e Regolamenti vigenti.

E' escluso il ricorso alla competenza arbitrale.

Se tali controversie non potessero essere definite in via amministrativa saranno risolte dalla Magistratura competente in materia.

#### **ART. 20 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento europeo n. 679/2016 il concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza o in possesso, in particolare per quanto attiene al trattamento dei dati sensibili, di non divulgarli in alcun modo, né farne oggetto di comunicazione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione comunale. Il concessionario si impegna a trattare i dati personali dei soggetti fruitori dei servizi in oggetto nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento europeo n. 679/2016.

#### **ART. 21 - SPESE CONTRATTUALI**

Le spese contrattuali, di bollo e di registrazione relative alla concessione in oggetto saranno a totale carico del Concessionario.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si intendono richiamate ed applicabili le disposizioni di Legge che regolano la materia.